

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 08

Del 23.02.2016.

OGGETTO: Modifica art. 5 Regolamento Servizio Comunale di affidamento familiare minori approvato con provvedimento di C.C. n. 41 del 13.05.2002.

Duemilasedici il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 18,45 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6/03/1986, n. 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 17.02.2016 prot. n. 1505, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale;

N.	COGNOME	NOME	CARICA	P	A
01	SCIRA GIUSEPPE		PRESIDENTE	X	
02	PISCITELLO ROSARIA		CONSIGLIERE	X	
03	SERRUTO MATILDE		CONSIGLIERE	X	
04	BARBERA PAOLO		CONSIGLIERE	X	
05	SALERNO ROSALIA		CONSIGLIERE	X	
06	MATASSA VINCENZO		CONSIGLIERE	X	
07	SERRUTO PASQUALE		CONSIGLIERE	X	
08	GENOVESE CONCETTA		CONSIGLIERE	X	
09	PISCITELLO TINDARA		CONSIGLIERE	X	
10	LONGO STEFANO		CONSIGLIERE	X	
11	DIMAGGIO ANTONIO		CONSIGLIERE	X	
12	GULIOSO PIETRO		CONSIGLIERE	X	
13	PARELLO GIUSI SANTA		CONSIGLIERE	X	
14	CASTAGNA GABRIELE		CONSIGLIERE		X
15	MICELI ANTONIO		CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 15 - In carica n. 15 - Presenti n. 14 Assenti n.01.

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza il Geom. Scira Giuseppe nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti : il Sindaco Tudisca -

Vengono designati scrutatori: il consigliere Barbera, Serruto Matilde e Miceli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta. Invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il SINDACO precisa che la necessità della modifica dell'art. 5 del regolamento nasce dal Decreto Assessoriale dell'ottobre 2015, comunicato al Comune con nota del dicembre 2015, che prevede l'erogazione di un assegno di 400,00 € a favore della famiglia affidataria, che prescinde dalla sua situazione reddituale, posta a carico del bilancio comunale. Condivide l'erogazione del contributo economico alla famiglia, tuttavia ritiene che tale somma non dovrebbe caricata sul bilancio del comune ma su quella della Regione.

Non avendo alcun altro chiesto di intervenire, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta che è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri come per legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti, giusto verbale n. 1 del 19.02.2016, acquisito al protocollo comunale in data 22.02.2016 al n. 1625;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa ai sensi di legge;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA


Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dell'area amministrativa-contabile dall'oggetto: " Modifica art. 5 del regolamento servizio comunale di affidamento familiare minori approvato con provvedimento di C.C. n. n. 41 del 13/05/2002".



COMUNE DI TUSA

Provincia di Messina

Il Revisore Unico



VERBALE N. 1/2016

L'anno duemilasedici il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 10,00 nei locali del Comune di Tusa, il Revisore Unico, Dr. Domenico Meli, nominato con deliberazione del C.C. n. 54 del 27/11/2014 si reca per l'esercizio delle proprie funzioni:

Il Revisore

Ha ricevuto con nota 1532 del 18/02/2016 n. 3 proposte di deliberazione consiliare inerenti modifiche ed approvazione regolamenti comunali.

In particolare:

- **proposta n. 08** del 18/02/2016 inerente: Modifica art. 5 Regolamento servizio comunale di affidamento familiare minori approvato con provvedimento di C.C. n. 41 del 13/05/2002. La proposta di modifica prevede oneri finanziari per il Comune da esrogare alle famiglie oggetto del regolamento.

Il Revisore sulla proposta di cui sopra, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio e dal Responsabile della Ragioneria, esprime parere favorevole a condizione che nei bilanci dell'esercizio in corso ed in quelli futuri sia prevista la spesa derivante dall'applicazione del regolamento in esame.

- **Proposta n. 09** del 18/02/2016 inerente: Approvazione regolamento del concorso Balconi fioriti.

Il Revisore vista la proposta di cui sopra, munita dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'area amministrativa e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, esprime parere favorevole.

- **Proposta n. 10** del 18/02/2016 inerente: Approvazione Regolamento per l'assegnazione di borse di studio comunali.

Il Revisore vista la proposta munita dei pareri favorevoli dai Responsabili dell'area Amministrativa/contabile e dell'Ufficio Ragioneria, esprime parere favorevole nell'intesa che il bilancio di previsione, nel caso di finanziamento delle borse di studio con fondi propri, come stabilito dall'art. 5 del regolamento, preveda apposito stanziamento e che la spesa venga prevista nel DUP per il triennio di competenza del bilancio.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, chiuso alle 12,00, viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia al Servizio finanziario per i successivi adempimenti.

IL REVISORE
Domenico Meli

COMUNE DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
PARERI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11
Dicembre 1991, n.48 e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da

OGGETTO: Modifica art. 5 Regolamento Servizio Comunale di affidamento familiare minori approvato con provvedimento di C.C. n. 44 del 13.05.2002.

UFFICIO : AREA AM.VA/CONTABILE

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Li 18/02/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere _____

Ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 si attesta la copertura

finanziaria al capitolo LA PRESENTE PROPOSTA NON CONPORTA VERIFICA CONTABILE

li 18/02/2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 08 del 23/07/2016

PROPOSTA DI C.C. N. 08 DEL 18-02-2016

Oggetto: Modifica art. 5 Regolamento Servizio Comunale di affidamento familiare minori approvato con provvedimento di C. C. n. 41 del 13/05/2002.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

che con provvedimento di C.C. n.41 del 13/05/2002 , veniva approvato il Regolamento tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori;

Che in data 7/12/2015 l'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, con nota assunta al prot. di questo Ente al n. 11354 in data 10/12/2015, comunicava che sul sito del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, è stato pubblicato il D.A. n. 2562 del 21/10/2015 che modifica l'art. 5 del regolamento tipo sull'affidamento familiare dei minori;

Visto l'allegato D.A. n. 2562/ serv. 6 del 21/10/2015;

Ritenuto di provvedere alla modifica in questione;

PROPONE

1. Di modificare l'art.5 del Regolamento tipo sull'affidamento familiare sui minori , approvato con provvedimento di C.C. n. 41 del 13/05/2002 così come segue:

ART .5

L'Amministrazione comunale provvede a:

“ – formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari (all.3), previa acquisizione del consenso dei genitori dei minori o di chi ne esercita la patria potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte della autorità giudiziaria;

- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno €. 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazioni di grave disagio, affidi plurimi ecc);

- assicurare ai minori, agli affidatari e alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;

- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.”

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dinoto Rosalia

D.A. N. 2562 /Serv. 6

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale del 09.05.1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
- VISTA** la legge 4 maggio 1983 n.184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" che agli art. 2, 4 e 5, attribuisce specifiche responsabilità ai servizi locali;
- VISTA** la legge 27 maggio 1991 n. 176:"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989;
- VISTA** la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, N. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA** la legge 28 marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1984 n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo VIII° del libro 1° del Codice civile";
- VISTA** la Legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione Siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
- VISTA** la Direttiva Interassessoriale tra Assessorato Regionale Famiglia (Prot. n. 320 del 17 febbraio 2005) e Assessorato Sanità (Prot. n. 410 del 28 febbraio 2005);
- VISTO** il D.A. n. 481 del 28 febbraio 2005 (modifiche ed integrazione dello schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare del minore) dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali in cui sono stati individuati i destinatari, gli obiettivi, l'integrazione dei soggetti e delle competenze, le responsabilità dei Servizi verso i protagonisti dell'Affido;
- VISTO** che con i predetti atti si è voluto individuare il Comune competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei familiari affidatari di un minore secondo il criterio *della residenza della famiglia d'origine del minore* cfr. punto 5.3 della direttiva interassessoriale e dell'art. 5 del D.A. in premessa citati;
- VISTO** che tali criteri stabiliscono che "Il Comune di residenza della famiglia di origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto rapportabile ad una quota pari almeno a € 400,00 da definire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita, di stipulare un

contratto di assicurazione tramite il quale i minori e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affido, di erogare contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi, etc.);

VISTO il parere reso il 12 novembre 2010 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali avente per oggetto "Ricovero temporaneo minore affido a tutore, con il quale è stato chiarito che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000, il Comune nel quale i genitori esercenti la patria potestà o il tutore del minore hanno la residenza prima del ricovero, è tenuto al pagamento del contributo economico, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori o del tutore;

VISTO il parere espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana con nota prot. n. 14809 dell'11.07.2014/Pos. n. 3, con il quale viene riaffermata la linea interpretativa resa dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e al contempo stesso viene *suggerito* a questo Dipartimento di emanare nuove direttive a chiarimento dell'art. 5 del Regolamento tipo sull'affidamento familiare dei minori, allegato al D.A. n. 481/Servizio 7/U.O. n. 4 del 28 febbraio 2005, in quanto la direttiva regionale non precisa chiaramente che il Comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui *"i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo influenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza"* della famiglia di origine del minore stesso;

VISTA la nota prot. n. 15822 dell'8.05.2015 con la quale è stata proposta dal Servizio 6 e condivisa dal Dirigente Generale del Dipartimento, la modifica dell'art.5 del D.A. n. 481/05 del sopra citato Regolamento tipo

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni espresse in premessa, l'art. 5 del Regolamento tipo sull'affidamento familiare dei minori, approvato con D.A. n. 481/Servizio 7/U.O. n. 4 del 28 febbraio 2005, è così modificato:

Il Comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui *"i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo influenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza"* della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il Servizio Sociale del Comune preposto provvederà a:

- X - formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All.3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la patria potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;

- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito ufficiale della Regione Sicilia all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia.

21 OTT. 2015


L'ASSESSORE
Avv. Sebastiano Bruno Caruso



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Scira

Il Consigliere Anziano
F.to Piscitello R.

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il _____ 2016

Dalla Residenza Comunale, li _____ 2016



Il Segretario Comunale
(D.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(D.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,

giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(D.ssa Anna A. Testagrossa)
